

1418 II comma, 2033 e 2035 c.c.; 2) ACCERTARE E DICHIARARE che il titolo contrattuale è affetto da nullità/invalidità/illegittimità per omessa valutazione da parte della Banca del merito creditizio e per violazione del criterio del prestito responsabile di cui alla Direttiva 2008/48/CE (art. 124 bis TUB) ed al D. Lgs. 72/16 (di attuazione della Direttiva 2014/17/UE) – art. 120 undecies TUB; 3) ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità del titolo contrattuale per i motivi di cui in narrativa ovvero, in subordine accertare e dichiarare comunque dichiarare arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni applicazione con conseguenti addebiti di interessi a debito a tassi ultralegali, ogni altra commissione e spesa, per violazione degli artt. 1283, 1284, 2697 e 1418 c.c., 1815 II° comma; Accertare e dichiarare il TASSO EFFETTIVO GLOBALE applicato; accertare e dichiarare la natura usuraria di tale TEG; in caso affermativo, dichiarare la nullità della pattuizione e applicazione di ogni interesse e quindi dichiarare non dovuto alcun interesse a debito; 4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 II° comma c.c., 1815 II° comma, 2033 e 2035, cc delle condizioni e del contratto di mutuo posto alla base della presente esecuzione, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente con conseguente applicazione dell'art. 117 T.U.B. e diritto alla restituzione delle somme che risulteranno di causa; 5) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della società Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti intercorsi con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito; 6) ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi ed in applicazione dell'art. 117 T.U.B.; 7) DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari; 8) ACCERTARE, tramite CTU contabile, previa rettifica del saldo contabile, e CONDANNARE, per l'effetto, la società alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse anche con riferimento ai canoni corrisposti, oltre agli interessi legali e rivalutazione dai singoli addebiti al soddisfo, in favore della società opponente nella somma che verrà accertata, disponendo le relative compensazioni oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora anche in compensazione. CONDANNARE la banca convenuta anche in compensazione al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa; CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”;

che a fondamento della spiegata opposizione ha allegato i seguenti motivi: 1) nullità dell'atto di precetto per assenza di valido titolo esecutivo in quanto: il precetto è stato notificato in forza del contratto di mutuo del 22.06.2016 in cui, tuttavia, è esclusa ogni volontà di novazione, per cui il titolo è e rimane il negozio giuridico stipulato in data 08.10.2007; che, in ogni caso, il contratto di mutuo del 2007 è un contratto condizionato, inidoneo a provare l'esistenza attuale di un'obbligazione di denaro per mancanza della *traditio*, non avendo il mutuatario avuto la disponibilità giuridica della somma, siccome utilizzata dalla Banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società, la cui erogazione, in ogni caso, è stata differita a un momento successivo alla stipula notarile e al verificarsi delle circostanze ivi indicate, attesa al costituzione della somma

mutuata in deposito cauzionale infruttifero; 2) carezza di legittimazione attiva e/o carezza di titolarità sostanziale in capo alla società SPV s.r.l., non essendo né la stessa né la società Intrum Italy s.p.a. iscritte nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, e non avendo il cessionario fornito la prova dell'avvenuta cessione tramite la produzione in giudizio del relativo contratto di cessione; 3) nullità/invalidità/illegittimità del mutuo, poiché: la somma ricevuta a mutuo non è stata impiegata per consentire un miglioramento della produzione aziendale esistente, bensì per il pagamento dei soci uscenti e per il rimborso di posizioni debitorie già esistenti; la Banca ha omesso di valutare il merito creditizio e ha violato il criterio del prestito responsabile, avendo posto in essere un'erogazione del credito abusiva; 4) illegittimità delle somme richieste, stante l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, il riferimento, per la determinazione del tasso di interesse applicato, al parametro Euribor e la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.. Ciò posto, parte opponente ha proceduto alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti ed esposto la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata;

che si è costituito il creditore procedente opposto SPV s.r.l., rappresentata da s.p.a., contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte e domandando, in via preliminare, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, e, nel merito, la reiezione dell'opposizione;

precisato che, in caso di proposizione di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., al giudice dell'esecuzione è riservato il potere di sospendere la procedura esecutiva, ma non anche quello di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rientrando quest'ultimo nella competenza del giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;

ritenuto, in virtù di una delibazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, che non pare verosimilmente fondato il primo motivo di opposizione, con cui parte opponente ha eccepito l'assenza di valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., pur essendo noto a questo giudice il recente arresto della Corte di Cassazione n. 12007/2024, che ha sancito, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione orge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a*

quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma", in quanto:

- in primo luogo, dal tenore complessivo dell'atto di precetto si evince che, alla base dell'atto di precetto, non è stato posto soltanto l'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo del 22.09.2016, che non ha carattere novativo, munito di formula esecutiva in data 28.09.2016, ma anche il contratto di mutuo originario stipulato in data 08.10.2007, munito di formula esecutiva il 22.10.2007, tanto che entrambi gli atti sono stati depositati dal creditore procedente al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura di espropriazione immobiliare recante n. 2023 R.G.E.I.;
- in secondo luogo, il contratto di mutuo fondiario del 08.10.2007 è idoneo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., sussistendo l'attualità dell'obbligazione restitutoria, considerando le seguenti circostanze:
 - a) ferma la natura reale del contratto di mutuo, ormai la giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del suo perfezionamento, non è necessaria la materiale e fisica consegna della *res*, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla *traditio*, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 38331/2021; n. 25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la prima decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che *"ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali"*; cfr. anche Corte di Cassazione n. 9229/2022);
 - b) la parte mutuataria ha rilasciato, all'art. 1 del contratto di mutuo del 08.10.2007, ampia e liberatoria quietanza dell'avvenuta erogazione della somma finanziata, riconoscendosi debitrice e obbligandosi al pagamento delle rate come pattuito al successivo art. 4, sicché, perfezionatosi il contratto di cui si discute mediante l'acquisizione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato in capo alla parte mutuataria, è sorto in capo a quest'ultima l'obbligazione restitutoria;
 - c) la successiva costituzione, da parte della mutuataria, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattualmente posti a suo carico, non è circostanza idonea a impedire il perfezionamento del contratto e il sorgere dell'obbligo di restituzione, non rendendo il contratto in questione un contratto di mutuo condizionato; al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle stesse da parte della società debitrice, non rilevando a

tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale contestualmente all'atto di erogazione e al rilascio della relativa quietanza. La costituzione del deposito cauzionale, difatti, non può che essere successiva all'erogazione del mutuo, la quale risulta provata dalla quietanza rilasciata, e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l'avvenuta *traditio rei*, atteso che la mutuataria non avrebbe potuto disporre la riconsegna all'istituto bancario dell'importo mutuato, per la costituzione del vincolo, se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale;

- d) la genesi dell'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, deve collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il contratto di mutuo, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria la successiva costituzione della somma medesima in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto bancario;
- e) la costituzione del predetto deposito è fatta a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti in capo alla parte mutuataria, non determinando un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione delle somme;

rilevato che non appare verosimilmente fondato nemmeno la censura relativa alla mancata iscrizione sia della mandante che della mandataria nell'albo ex art. 106 TUB, atteso che:

- dalla lettura combinata e coordinata della normativa che viene in rilievo (l. 130/1990, Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e successivi aggiornamenti) si evince che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti (*servicer*) deve essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. Tuttavia, dalla medesima disciplina risulta che questi soggetti possono esternalizzare l'attività di recupero alle società non vigilate titolari della licenza prevista dal TULPS, mentre non può mai essere delegato a soggetti terzi non vigilati il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo;
- dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., Parete Seconda, n. del , emerge che Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., società iscritta all'albo degli intermediari finanziari, "*in qualità di master servicer (il "Master Servicer") ed in relazione ai crediti oggetto della cessione, è stata incaricata da SPV S.r.l. di svolgere il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca ha delegato a Italy S.p.A., in qualità di special servicer (lo "Special Servicer"), lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente*

riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile”;

- pertanto, in piena aderenza al dettato di cui all’art. 2. L. n. 130/1990, il ruolo di *Master servicer* è stato assunto da un soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB. Il fatto che poi l’attività materiale/operativa di riscossione, recupero e incasso dei crediti cartolarizzati sia stata affidata a _____ s.p.a., società non iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB, non si pone in violazione della normativa dettata dalla legge n. 130/1990 e della Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 e successivi aggiornamenti. Infatti, è la stessa Circolare a prevedere la possibilità per il *servicer* di esternalizzare l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento a soggetto terzi, rispetto ai quali la disciplina generale in materia di esternalizzazione non contempla affatto che il soggetto a tal fine delegato debba essere necessariamente ed esclusivamente una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 TUB, a condizione però che non venga esternalizzata l’attività di verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo (circostanza, quest’ultima, non verificatasi nel caso in esame);
- su tale questione è intervenuta di recente la Suprema Corte con la pronuncia n. 7243/2024, rilevando, in particolare, che *“il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefnita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, e specificando che tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali”*. Di conseguenza, ad avviso del Supremo Collegio di legittimità, cui l’adito Tribunale intende aderire e ha già aderito, l’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando *“il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (preceetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”*;

ritenuto, inoltre, quanto alla contestazione dell’avvenuta cessione del credito avanzata da parte opposta, per mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, che nel caso di specie sussiste la legittimazione attiva in capo al creditore opposto, considerando che:

- la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che *“è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti”* (Cass. n. 31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021). Ciò significa che la circostanza per cui l’avviso pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Per di più, la prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla cessione (cfr. Cass. n. 10200/2021 citata);

- l'idoneità della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che *“L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione”*, specificando ulteriormente che *“La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”* (Cass. n. 220/2023);
- la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. n. 17944/2023) ha affermato che, nel caso in cui la cessione del credito sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore *“deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”*;
- con riferimento al caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. _____ del _____ unitamente all'indicazione in tale avviso del *link* del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati identificati dei crediti ceduti, all'elenco dei crediti ceduti in atti, alla dichiarazione del cedente prodotta da parte opposta, oltre alla disponibilità del titolo esecutivo in capo a quest'ultima, consentono di ritenere dimostrata l'avvenuta cessione del _____ tra la cedente s.p.a. e la cessionaria _____ SPV s.r.l.. La dichiarazione in questione, trattandosi di una dichiarazione scritta firmata dalla banca cedente, in cui si dà atto dell'operazione di cessione di crediti *pro soluto* ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della l. n. 130/1999, nonché della cessione della specifica posizione debitoria di cui si

discute, contraddistinta dal codice NDG — lo stesso indicato a pagina 136 dell'elenco dei crediti oggetto della cessione - costituisce un elemento idoneo per potere ritenere, in una valutazione complessiva anche in relazione agli elementi sopra indicati, esistente l'avvenuta cessione e il relativo contratto di cessione;

considerato, altresì, che non sussista un ragionevole *fumus*, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, nemmeno in merito agli ulteriori profili di censura, in quanto:

- come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, un mutuo concesso al fine di ripianare passività pregresse del mutuatario verso il mutuante non è nullo (cfr. Cass. n. 23149/2022; n. 544/2023);
- nella presente sede cautelare non sono emersi elementi tali per poter ritenere che ricorra nella fattispecie concreta un'ipotesi di concessione abusiva del credito e/o che la Banca abbia omesso di valutare il merito creditizio e/o abbia violato la normativa in materia di prestito responsabile;
- le varie contestazioni sottese all'eccepita illegittimità delle somme richieste appaiono in questa fase incidere soprattutto sull'ammontare della somma precettata e non anche sul diritto di parte opposta ad agire in via esecutiva;

ritenuto, quindi, che non sussistano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva;

che da ciò derivi la necessità di procedere alla liquidazione delle spese della presente fase, atteso che nell'opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., "*il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo la richiesta tutela, debba provvedere sulle spese della fase sommaria*" con una statuizione "*ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito*" (v. Cass. n. 22503/2011);

che le spese, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014, come aggiornati al DM n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (individuato in base al valore del credito precettato), con riferimento alle fasi di studio e introduttiva per i procedimenti cautelari;

rilevato che, per quanto riguarda la questione della compatibilità del nuovo rito ordinario con la previsione della dimidiazione dei termini a comparire per i giudizi di merito delle opposizioni esecutive (di cui agli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.) — atteso che secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24224/2019) la dimidiazione prevista dall'art. 616 c.p.c. è stabilita solo per i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. e non anche per quelli per la costituzione in giudizio -, secondo una prima lettura, la previsione della dimidiazione del nuovo termine a comparire ex art. 163 *bis* c.p.c. (da 120 a 60 giorni), non essendo stati abrogati gli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c., risulta essere incompatibile con il nuovo termine di costituzione del convenuto che è pari a 70 giorni prima dell'udienza;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione formulata da parte opponente;

condanna s.r.l. a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.410,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta;

fissa termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.

Si comunichi.

Perugia, 24.07.2024

Il G.E.

dott. Sara Fioroni

